

Giurisprudenza



TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO

Sezione Terza Civile

R.G. n. 2447/2019

Il Giudice,
viste le note depositate dai procuratori delle parti ai sensi dell'art. 221, co. 2 e 4, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, in sostituzione dell'udienza del **27/09/2022**;
provvedendo fuori udienza,
dà lettura e deposita il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281*sexies* c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA

nella causa iscritta a ruolo al n. 2447/2019 R.G., promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

da

(C.F. _____), con l'Avv. DA RE ALESSANDRO e l'Avv. DE ZOTTI MIRCO, giusta procura allegata all'atto di citazione telematico, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori :

- parte attrice opponente -

contro

(C.F. _____), e per essa quale
mandataria (C.F. _____), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avv. _____, giusta procura generale notarile alle liti, con domicilio eletto presso il suo studio in ROMA

- parte convenuta opposta -

OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario),

Conclusioni di parte attrice: "Voglia l'Illustrissimo Giudice adito, respinta ogni



contraria istanza ed eccezione, accertati i fatti di cui in narrativa:

NEL MERITO:

In principalità:

1. Revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
2. Rigettarsi comunque le pretese ex adverso azionate, poiché infondate sia in fatto che in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
3. Revocarsi comunque il decreto ingiuntivo opposto in ragione dell'eccezione di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia delle fidejussioni azionate per le ragioni di cui in narrativa ovvero in ragione dell'intervenuta decadenza dell'opposta dell'azione intrapresa ex art. 1957 cod. civ. per i motivi di cui al presente atto. Conseguentemente, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dalla signora Poser alla ricorrente per le causali di cui all'anzidetto titolo.

* * *

In via subordinata:

Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte in via principale:

a) con riferimento ai rapporti di conto corrente e finanziamento n. 7060902665/1, poi n. 02931573 e, infine, n. 5069063, nonché n. 70.60.902667/ poi n. 02932572, n.70.60.902669/3 e n. 62244506, previa declaratoria di inefficacia e/o invalidità e/o inopponibilità del riconoscimento di debito dimesso da controparte sub doc. 10 per i motivi esposti in atti:

4. accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della prassi di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito (anatocismo) e, comunque, l'invalidità e/o la nullità parziale dei contratti di conto corrente e finanziamento n. 7060902665/1, poi n. 02931573 e, infine, n. 5069063, nonché n. 70.60.902667/ poi n. 02932572, n.70.60.902669/3 e n. 62244506, relativamente alle clausole contrattuali che prevedono l'applicazione degli interessi trimestrali anatocistici, per contrarietà all'art. 1283 c.c., con conseguente rideterminazione dell'ammontare degli interessi, sia attivi che passivi, in ragione del saggio legale previsto dall'art. 1284 c.c., senza capitalizzazione alcuna, a partire dall'inizio dei predetti rapporti di conto corrente sino alla data di loro chiusura;

5. accertarsi e dichiararsi, in assenza di apposita pattuizione e/o qualora venisse accertata l'illegittimità delle clausole contrattuali relative ai contratti di conto corrente e di finanziamento n. 7060902665/1, poi n. 02931573 e, infine, n. 5069063, nonché n. 70.60.902667/ poi n. 02932572, n.70.60.902669/3 e n. 62244506, ove prodotti, la nullità delle clausole che prevedono il rinvio al cd. "uso piazza" ovvero l'addebito di commissioni di massimo scoperto calcolate trimestralmente sugli scoperti di conto corrente, l'applicazione di spese per chiusura periodica di conto, di interessi debitori superiori a quello legale, di interessi usurari e di ogni altra spesa e/o commissione non pattuita e/o illegittimamente applicata, con conseguente rideterminazione del corretto saldo dare/avere dei conti corrente indicati in narrativa, anche alla luce della corretta applicazione dei cd. "giorni valuta";

6. accertarsi e dichiararsi, anche tramite C.t.u. tecnico contabile, il superamento dei tassi soglia previsti periodicamente dal Ministero del Tesoro, con applicazione da parte dell'opposta sui rapporti di conto corrente e di finanziamento n. 7060902665/1, poi n. 02931573 e, infine, n. 5069063, nonché n. 70.60.902667/ poi n. 02932572, n.70.60.902669/3 e n. 62244506, accesi presso

di tassi ultra soglia usura in danno alla debitrice principale e dichiarare l'indebito arricchimento dell'istituto di credito per tutte le somme addebitate a titolo di interesse usurario, in quanto non dovute, o comunque, previa applicazione automatica del tasso di legge,



per tutte le somme imputate a titolo di interesse debitore, nell'ammontare eccedente al tasso legale;

7. in conseguenza di quanto previsto dai punti 4, 5 e 6, previo ricalcolo delle competenze e degli interessi, sia attivi che passivi, dovuti in base alla corretta applicazione delle clausole valide ovvero previa rideterminazione del corretto saldo dare/avere dei rapporti indicati in narrativa, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e ridursi la pretesa monitoriamente azionata dalla ricorrente nei confronti della di tutte le somme a qualsiasi titolo indebitamente percepite e/o trattenute, e/o addebitate e/o riscosse sui rapporti di conto corrente e di finanziamento n. 7060902665/1, poi n. 02931573 e, infine, n. 5069063, nonché n. 70.60.902667/ poi n. 02932572, n.70.60.902669/3 e n. 62244506, nonché sui conti ad essi collegati, nella misura che verrà determinata dal CTU, o a quella maggiore o minore somma che risulterà nel corso del giudizio, da maggiorarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

* * *

b) con riferimento al mutuo ipotecario n. 4040542, previa declaratoria di inefficacia e/o invalidità e/o inopponibilità del riconoscimento di debito dimesso da controparte sub doc. 10 per i motivi esposti in atti:

8. accertarsi e dichiararsi la nullità della clausola di determinazione degli interessi del contratto di mutuo ipotecario n. 4040542 per contrarietà al disposto di cui alla Legge n. 108/1996 ed agli artt. 644 cod. pen. e 1815 cod. civ. e, conseguentemente, dichiarare la non debenza di tutte le somme a qualsiasi titolo percepite e/o trattenute, e/o addebitate e/o riscosse a titolo di interessi, anche di mora, in esecuzione dell'anzidetto contratto sulla base dei documenti presenti in atti, nella misura che verrà determinata, anche in sede di C.t.u., nel corso del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo effettivo;

9. conseguentemente a quanto previsto dal precedente punto n. 8, dichiararsi, in caso di accertamento di indebito pagamento di somme da parte della fallita ditta individuale, che la banca opposta non vanta diritti nei confronti dell'odierna opponente o, comunque, previa revoca del decreto opposto, ridursi conseguentemente le pretese della ricorrente in base ai risultati del ricalcolo delle competenze e degli interessi, nella misura che verrà determinata dal C.t.u. o a quella maggiore o minore somma che risulterà nel corso del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

* * *

In ogni caso:

10. accertato e dichiarato quanto sopra, condannare l'opposta, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a risarcire all'opponente tutti i danni subiti e subendi in conseguenza diretta e/o indiretta dei fatti esposti in narrativa, in particolare in ragione dell'erronea segnalazione alla Centrale Rischi patita, per l'importo che sarà determinato in corso di causa, anche in via equitativa oltre ad interessi dal dovuto al di del saldo ed al maggior danno di cui all'art. 1224 c. 2°.

11. Compensarsi, in ogni caso, le rispettive ragioni di debito e credito;

12. Spese di lite, di consulenza tecnica d'ufficio e di parte, nonché compensi professionali interamente rifiuti, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., delle spese e dei compensi a favore dei sottoscrittenti difensori."

Conclusioni di parte convenuta : e per essa
quale mandataria : "In via preliminare:

1) Accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo a .
e per essa , con riferimento ai contratti n.
70.60.902667, poi n. 02932572, n. 70.60.902669/3 e n. 62244506, non oggetto di



cessione a _____, e non oggetto del decreto ingiuntivo n. 213/2019 Tr. Treviso opposto, con ogni conseguente pronuncia;

2) *Attese le risultanze della C.T.U. e tenuto conto del fatto che _____ è succeduta nel solo lato attivo del rapporto per le ragioni già esposte, si rinnova l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa di _____*

_____ al fine di essere garantita e manlevata da ogni domanda svolta nei suoi confronti, anche a titolo di risarcimento del danno, e/o restitutoria, anche con riferimento ai contratti n. 70.60.902667, poi n. 02932572, n. 70.60.902669/3 e n. 62244506, non oggetto di cessione a _____, e non oggetto di decreto ingiuntivo n. 213/2019 Tr. Treviso;

Nel merito:

3) *Rigettarsi ogni e qualsiasi domanda formulata nei confronti di _____ e per essa _____, perché infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo n. 213/2019 Tr. Treviso, con condanna dell'Opponente al pagamento delle somme ivi indicate o a quella diversa somma che emergerà in corso di causa, con ogni conseguente pronuncia;*

4) *Rigettarsi ogni e qualsiasi domanda formulata nei confronti di _____ e per essa _____, perché infondata in fatto ed in diritto, ivi compresa la "compensazione" e la "rideterminazione del corretto saldo dare/avere" richieste dall'Opponente, con ogni conseguente pronuncia;*

5) *Dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Treviso a decidere sulla asserita violazione della normativa antitrust nella fideiussione, essendo competente in via esclusiva il Tribunale delle Imprese;*

6) *Dichiararsi in ogni caso l'intervenuta prescrizione della domanda di accertamento del reale dare/avere per i rapporti di cui è causa;*

7) *In ogni caso, spese di causa rifuse."*

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Parte attrice propone opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo n. 213/2019, emesso dall'intestato Tribunale in data 15.1.2019, con il quale le viene ingiunto - quale garante delle obbligazioni assunte dall'impresa individuale

dichiarata fallita in data 22.1.2014 - il pagamento dell'importo di € 583.597,00, con riferimento a due rapporti intercorsi tra l'impresa individuale e la convenuta. Eccepisce la nullità della fideiussione rilasciata, per difetto di forma scritta, in quanto non recante la sottoscrizione della Banca, nonché in quanto contenente clausole che violano il divieto di intese anticoncorrenziali; peraltro, nel caso di specie, la banca non si sarebbe attivata nei termini previsti dall'art. 1957 c.c., così decadendo dalla possibilità di agire nei confronti del fideiussore. Eccepisce, inoltre, la carenza di prova del credito azionato in via monitoria, non essendo stato prodotto il contratto di conto corrente originariamente stipulato dal debitore principale nel 1985, ma solo una lista movimenti relativa al periodo 2005/2012, con un primo estratto conto dal saldo già passivo. Né è stato allegato quali rate del mutuo siano state onorate e quali siano rimaste insolte. Contesta,



in ogni caso, l'illegittimità degli addebiti operati dalla Banca sul conto corrente, in assenza di pattuizione, a titolo di interessi ultralegali, interessi anatocistici, spese fisse di chiusura trimestrale, commissioni di massimo scoperto e commissioni sostitutive, interessi usurari, nonché illegittime variazioni unilaterali e valute, oltre all'usurarietà del tasso contrattualmente pattuito nel mutuo ipotecario, con riferimento al tasso di mora.

Chiede, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, in particolare in ragione dell'illegittima segnalazione dell'attrice alla Centrale Rischio.

1.2 Parte convenuta chiede il rigetto dell'opposizione. Eccepisce, in particolare, la carenza di legittimazione passiva con riferimento ai rapporti non azionati in via monitoria e comunque non oggetto di cessione a

Evidenzia come tutte le fidejussioni rilasciate dall'attrice, già prodotte nel fascicolo del procedimento monitorio, siano munite di data certa e rechine in calce, oltre alla sottoscrizione dell'opponente, l'autenticazione della firma da parte del funzionario di Banca. Contesta l'eccepita nullità delle fidejussioni per conformità ai formulari ABI. Quanto all'avversaria eccezione di decadenza ex art 1957 c.c., rileva come le lettere di revoca della Banca siano state ricevute il 4.06.2012 e come, con atto di precetto notificato il 21.05.2013 all'obbligata principale, la Banca abbia intimato il pagamento di € 500.134,34 e, quindi, sottoposto a pignoramento immobiliare i beni del debitore principale, instaurando così la procedura esecutiva immobiliare n. 572/2013, poi rinunciata a fronte dell'intervenuto fallimento dell'esecutato.

Ancora, l'estratto conto autenticato da notaio prodotto sin dalla fase monitoria costituirebbe documentazione idonea all'ottenimento dell'ingiunzione di pagamento; peraltro, in data 5.3.2009 il debitore avrebbe riconosciuto per iscritto il proprio debito nei confronti della Banca. Quanto alle eccezioni sollevate in merito agli addebiti illegittimi sui rapporti di conto corrente e mutuo, esse sarebbero del tutto sfinite di prova. Del tutto generiche e prive di fondamento, oltre che non provate, sarebbero altresì le richieste di risarcimento del danno da segnalazione alla Centrale Rischio e da lesione al diritto all'immagine e all'onore.

2. La causa è stata ritenuta matura per la decisione su base documentale, all'esito dell'espletamento di consulenza tecnica contabile d'ufficio, come da ordinanza in data 16.7.2020.



Nel merito, per quanto concerne l'eccepta nullità della garanzia personale rilasciata dall'attrice e la liberazione della medesima dalla garanzia prestata, si rileva come il debito garantito dalla fideiussione attorea abbia avuto origine dall'attività imprenditoriale svolta dal marito (il rapporto di coniugio è allegato dalla stessa convenuta sin dalla pag. 6 della comparsa di risposta) dell'opponente il quale nel 1985 aveva aperto con il conto corrente n. 5069063, mentre nel 2006 aveva ottenuto da un affidamento per € 250.000,00 nonché stipulato il mutuo ipotecario n. 4040542 per € 550.000,00. Nel 2012 tutte dette facilitazioni creditizie sono state revocate dalla Banca, con recesso dal contratto di conto corrente e risoluzione del mutuo ipotecario, nonché intimazione alla garante di pagamento immediato della somma complessiva di € 583.597,00.

A seguito del fallimento del debitore principale, la Banca si è insinuata al passivo del Fallimento, incassando solo una parte del proprio credito, pari ad € 273.183,31. Quindi, in data 28.5.2018 la Banca ha intimato nuovamente al debitore e alla garante il pagamento in solido del debito.

2.1 Seppur il debitore principale si sia pacificamente obbligato nei confronti della Banca nell'ambito e al fine dello svolgimento della sua attività professionale, la garante - odierna opponente - deve, invece, essere qualificata come consumatore.

Infatti, in base alle più recenti pronunce della Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 742 del 16/01/2020), con richiamo alla giurisprudenza comunitaria, *"alla stregua dell'interpretazione che, nell'attuale, questa Corte dà della nozione generale di consumatore (cfr., da ultimo, Cass., 26 marzo 2019, n. 8419), tale dev'essere considerato il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio)"*.

La Corte si è chiesta se la persona fisica che, pur fuori dall'ambito di sue (eventuali) attività professionali, presti fideiussione a garanzia di un debito di un soggetto che non è consumatore rimanga tale o debba, per contro, essere considerata come soggetto diverso dal consumatore (c.d. professionista di "riflesso" o di "rimbalzo"). L'orientamento tradizionale della Corte di legittimità era quello di ritenere che la persona fisica che presta fideiussione per la garanzia di un debito



ricadente su di un soggetto "professionale" non potesse rivestire lo *status* di consumatore. Purtuttavia, sulla scia di pronunce più recenti, anche della Corte di Giustizia Europea, la Cassazione ha ritenuto di dover abbandonare l'orientamento tradizionalmente seguito in punto di criteri selettivi dell'eventuale ascrizione del fideiussore alla categoria normativa di consumatore: invero, l'accessorietà fideiussoria sarebbe un tratto oggettivamente estraneo alla normativa di protezione del consumatore, che non potrebbe che rimanere confinata entro tale ristretto ambito, ma non potrebbe venire proiettata fuori da esso, per spingerla sino a incidere sulla qualificazione dell'attività - professionale o meno - di uno dei contraenti né, tanto meno, potrebbe far diventare un soggetto (il fideiussore) il replicante, ovvero il duplicato, di un altro soggetto (il debitore principale). Le più recenti decisioni della Corte di Giustizia indicano, piuttosto, quale criterio per la positiva identificazione di un fideiussore nell'ambito della categoria del consumatore, la "*valutazione se il rapporto contrattuale*" di cui alla fideiussione nel concreto rientri, oppure no, "*nell'ambito di attività estranee*" all'esercizio dell'eventuale professione specificamente svolta dal soggetto che ha prestato la garanzia. Si tratta, insomma, del criterio generale per l'identificazione di un contraente persona fisica nell'alveo protettivo di consumatore; non si comprende, del resto, quale ragione oggettiva potrebbe mai giustificare un'identificazione del fideiussore nella figura di consumatore sulla base di criteri diversi da quelli generali e comuni.

Nel caso di specie, non può essere messo in dubbio che l'opponente si sia obbligata quale fideiussore per fini estranei a ogni eventuale sua attività professionale, atteso che la garanzia prestata trova la sua giustificazione concreta nel pacifico rapporto di coniugio che la lega al debitore principale. Peraltro, è pur vero che l'attività imprenditoriale del debitore principale cui erano funzionali i rapporti bancari da cui è sorto il credito della convenuta opposta, era direttamente connessa agli interessi della stessa garante; ma ciò non toglie che detto interesse fosse di natura personale, ovvero anche patrimoniale, ma pur sempre connesso al fatto che la garante fa parte della famiglia del debitore garantito; non si trattava, dunque, di un interesse professionale, ovvero connesso a qualsivoglia attività imprenditoriale dell'attrice.

Del resto, la qualifica di consumatore si ricava semplicemente dal fatto che la garante, odierna opponente, sia una persona fisica ben distinta dalla persona



fisica del debitore principale, esercente attività imprenditoriale, di tal che non gravava sull'attrice alcun onere probatorio a riguardo.

Ancora, le circostanze dedotte e allegate dalla convenuta a riprova del fatto che l'attrice si sia obbligata nell'ambito di un'attività professionale non sono sufficienti a tale dimostrazione: invero, la circostanza della coabitazione con il debitore e dell'appartenenza al medesimo nucleo familiare - si ribadisce - configura un interesse meramente personale nel rilascio della garanzia in questione; l'ulteriore circostanza per cui l'attrice è legale rappresentante di ben due società di capitali che vedono quale socio unico sempre il debitore principale (cfr. docc. 6-7 allegati alla comparsa di costituzione di nuovo difensore) appaiono irrilevanti, visto che attestano il coinvolgimento professionale, quanto meno sulla carta, dell'attrice in attività del marito diverse rispetto a quella in funzione della quale sono sorti i debiti di cui si discute (ovvero nell'attività svolta per il mezzo di due società di capitali, e non nell'attività svolta quale imprenditore individuale). Risulta, dunque, errato affermare che detta documentazione comproverebbe l'esistenza di una "*vera e propria impresa familiare dei due coniugi*" (cfr. pag. 4 nota depositata dalla convenuta in data 15.9.2022).

2.2 Conseguentemente, la deroga all'art. 1957 c.c. contenuta all'art. 6 delle fideiussioni *de quibus* (cfr. doc. 10 monitorio) costituisce clausola nulla ai sensi degli artt. 33, co. 2, lett. t), e 36 del Codice del Consumo, limitando la facoltà del consumatore di opporre al creditore l'eccezione di intervenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria prestata, nullità rilevabile anche d'ufficio (come già dedotto nell'ordinanza di rimessione della causa in istruttoria in data 18.7.2022).

Del resto, è pur vero che la deroga a detta norma rientra nella libertà delle parti, non trattandosi di norma imperativa; ma la disciplina a tutela del consumatore è piuttosto rigida, non consentendo deroghe alla disciplina legale, nemmeno con specifica sottoscrizione della relativa clausola, essendo, semmai, necessario che il professionista dia prova che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale (cfr. art. 34, co.5, D.Lgs. n. 206/2005). Prova che, nel caso di specie, la convenuta opposta non ha fornito.

A fronte di detta disciplina, del resto, risulta scarsamente rilevante la giurisprudenza valorizzata dalla convenuta opposta, secondo la quale la deroga all'art. 1957 c.c. non rientrerebbe tra le clausole particolarmente onerose e tali da necessitare la doppia sottoscrizione, ex art. 1341 c.c., atteso che essa si applica



nei rapporti tra professionisti, ma non in quelli tra professionista e consumatore, come nel caso in esame.

Si aggiunga che, nel caso di specie, non è possibile affermare che l'opponente abbia sottoscritto un contratto autonomo di garanzia, anziché una semplice fideiussione (di tal che il richiamo all'art. 1957 c.c. non sarebbe conferente); infatti, la mera previsione contrattuale (cfr. art. 7 fideiussioni sub doc. 10 monitorio) dell'obbligo del fideiussore di pagare alla Banca, "*a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore*", quanto dovute non è sufficiente ai fini della qualifica del contratto tra l'opponente persona fisica e la convenuta quale contratto autonomo di garanzia.

2.3 Considerato che, come riconosciuto dalla stessa convenuta (cfr. pag. 7 comparsa di risposta), a seguito del recesso dal contratto di conto corrente e della risoluzione del contratto di mutuo datata 11.5.2012, notificata all'attrice in data 4.6.2012 (cfr. doc. 12 monitorio), nessuna istanza è stata successivamente proposta dalla parte creditrice nei confronti del fideiussore sino al 10.7.2018 (cfr. doc. 14 monitorio) e, quindi, alla notifica del decreto ingiuntivo, intervenuta soltanto in data 12.2.2019 (cfr. doc. 1 attoreo), l'opponente non può più ritenersi obbligata nei confronti della creditrice ai sensi dell'art. 1957 c.c., la deroga al quale non può ritenersi valida, per i motivi sopra esposti. Invero, la scadenza dell'obbligazione principale non può che ritenersi intervenuta alla data di ricezione, da parte dell'attrice, della missiva del 2012 (se non, addirittura, quanto meno con riferimento al contratto di mutuo, alla data di scadenza delle prima delle ben 40 rate scadute), dalla quale deve essere computato il termine di sei mesi previsto dall'articolo.

Per tutti i predetti motivi, l'opposizione proposta risulta meritevole di accoglimento e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.

3.1 Malgrado la soccombenza della convenuta, sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti (ai sensi dell'art. 92 c.p.c., letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19/04/2018), atteso che l'opposizione viene accolta per una motivazione sollevata d'ufficio dal Giudice (che assorbe tutti gli altri motivi di opposizione) nonché alla luce della particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, sulle quali la giurisprudenza non è sempre omogenea.



3.2 Per i medesimi motivi, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono poste definitivamente a carico di parte attrice e di parte convenuta nella misura del 50% ciascuna.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:

- 1) in accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo n. 213/2019, emesso dall'intestato Tribunale in data 15.1.2019;
- 2) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, a firma del dott.
definitivamente a carico di parte attrice e di parte convenuta nella misura del 50% ciascuna;
- 3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Treviso, il 28 ottobre 2022

Il giudice

- dott.ssa Elena Merlo -

